

## CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla proposta di sesta direttiva del Consiglio in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

### A. RICHIESTA DI PARERE

nella 252ª sessione del 23/24 luglio 1973, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta di direttiva.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal presidente del Consiglio al presidente del Comitato economico e sociale in data 25 luglio 1973.

### B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n C 80 del 5 ottobre 1973.

### C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 117ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 31 gennaio 1974, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B a maggioranza, con 3 voti contrari e 1 astensione.

Il testo di tale parere è il seguente:

#### IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

viste le disposizioni del trattato istitutivo della Comunità economica europea e, in particolare, gli articoli 99, 100 e 198,

vista la lettera del 25 luglio 1973 con la quale il presidente del Consiglio delle Comunità europee ha chiesto il parere del Comitato economico e sociale in merito alla « Proposta di sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme »,

visto il proprio regolamento interno e in particolare l'art. 22,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare, a titolo principale, alla sezione « Affari economici e finanziari » e, a titolo complementare, alla sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi » e alla sezione « Agricoltura » il compito di preparare i pareri e la relazione in materia, (decisione presa il 26 settembre 1973),

visti i pareri complementari delle suddette sezioni,

visto il parere formulato dalla sezione « Affari economici e finanziari » l'8 gennaio 1974 (9ª riunione),

vista la relazione presentata dai sigg. Peyromaure-Debord-Broca e Fredersdorf,

viste le deliberazioni del 31 gennaio 1974 (117ª sessione plenaria, 30 e 31 gennaio 1974),

#### HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE,

mediante votazione per alzata di mano a mente dell'art. 45, secondo e terzo comma, del regolamento interno, a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astensione:

Il Comitato si compiace per tale consultazione e per la possibilità offertagli di seguire la progressiva instaurazione di un sistema I.V.A. comunitario unificato.

### I. OSSERVAZIONI GENERALI

#### Obiettivi

Il Comitato ha preso atto degli obiettivi che sono alla base della direttiva in esame e precisamente:

1. Fissare un elemento comparabile tra gli Stati mediante un'armonizzazione della base imponibile, in applicazione della decisione del Consiglio del

21 aprile 1970 (art. 4), che ha previsto di sostituire il contributo finanziario di ogni Stato membro con risorse proprie alle Comunità. Tra dette risorse ne figura una, di carattere fiscale, che corrisponde ad un prelievo presso gli Stati membri, e che non può superare l'1 %, su una base imponibile determinata in modo uniforme per gli Stati membri secondo norme comunitarie.

2. Progredire verso l'integrazione economica che, sul piano della fiscalità indiretta, dovrà in un futuro più lontano portare ad un'armonizzazione completa, compresa quella delle aliquote.
3. Giungere così alla soppressione delle frontiere fiscali intracomunitarie, poiché questa operazione può essere effettuata solo contemporaneamente alla precedente.

#### *Contenuto della direttiva*

Il Comitato ha constatato che la direttiva mira a :

1. Sopprimere talune divergenze esistenti fra le legislazioni nazionali ; le prime due direttive avevano infatti lasciato una certa duttilità per facilitare l'applicazione dell'I.V.A. in tutti gli Stati, applicazione che ora è effettiva anche nei nuovi Stati membri.
2. Armonizzare i campi d'applicazione.
3. Uniformare gli elenchi delle esenzioni.
4. Creare identiche basi imponibili.
5. Assicurare, qualunque sia l'aliquota (aliquota ridotta), la possibilità di deduzione a monte.
6. Armonizzare i regimi particolari :
  - agricoltura : istituzione di un regime forfettario per le deduzioni a monte,
  - piccole imprese : franchigia e abbattimento ; norme semplificate di applicazione per il regime di diritto comune,
  - beni d'occasione.
7. Istituire un Comitato dell'I.V.A. incaricato di studiare le condizioni di applicazione, d'interpretare, se necessario, le norme previste ovvero di constatare le eventuali carenze e di proporre soluzioni.

#### *Natura del contributo*

L'armonizzazione della base imponibile, che consentirà alla Comunità di ottenere presso ogni Stato membro delle risorse proprie mediante un prelievo pari, al massimo, all'1 %, sembra effettivamente essere

un mezzo atto a ripartire equamente tra gli Stati membri il contributo al bilancio comunitario.

È apparso che allo stadio delle decisioni prese finora dal Consiglio (1970 — 1971 — 1972) si doveva sostituire l'attuale contributo finanziario versato dagli Stati con un contributo di natura fiscale.

#### *Modalità di ripercussione del contributo fiscale comunitario al livello di ogni Stato membro*

Per quanto concerne il problema se il nuovo prelievo venga ad aggiungersi all'aliquota in vigore nei singoli Stati membri, perché altrimenti si avrebbe un minore gettito fiscale, il Comitato fa presente che il principio di tale contributo è acquisito mediante decisione del Consiglio. Rimane inteso che gli Stati dispongono della piena libertà quanto ai mezzi per assorbire l'onere del contributo comunitario.

#### *Esame di un'altra formula*

È stato altresì posto il quesito per quale motivo l'estensione dell'armonizzazione dell'I.V.A. non viene attuata armonizzando le aliquote, bensì la base imponibile. La risposta è che l'armonizzazione delle aliquote prima di quella della base imponibile porrebbe un lungo problema di ripartizione tra imposte dirette ed imposte indirette, ripartizione che sarebbe realizzabile solo gradualmente nei diversi Stati e tanto più sul piano comunitario. Inoltre l'assenza di un'armonizzazione delle aliquote è compensata dall'istituzione di un prelievo unico su una base imponibile armonizzata.

Il Comitato desidera precisare che sarebbe illogico procedere all'armonizzazione delle aliquote prima che a quella della base imponibile, poiché dal punto di vista tecnico l'armonizzazione delle basi imponibili deve precedere quella delle aliquote.

#### *Regimi speciali*

Il regime delle piccole imprese e il regime comune forfettario cui sono soggetti i produttori agricoli vengono trattati nei pareri complementari allegati, emessi rispettivamente dalla sezione industria, commercio, artigianato e servizi per quanto riguarda le piccole imprese e dalla sezione agricoltura in ordine al regime comune forfettario dei produttori agricoli (cfr. osservazioni particolari in merito agli artt. 25 e 27).

## II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

### *Articolo 1*

L'articolo 1 prevede che entro il 1° gennaio 1975 gli Stati membri dovranno adottare il loro regime

d'imposta sul valore aggiunto alle disposizioni della sesta direttiva.

Il Comitato ritiene che le difficoltà di porre in vigore dette disposizioni non consentiranno certo di rispettare una scadenza così vicina.

Infatti qualora dovesse venir osservata la scadenza del 1° gennaio 1975, tutto avrebbe dovuto esser pronto e adottato sul piano europeo entro il 31 dicembre 1973, e ciò a causa degli obblighi costituzionali o legislativi da rispettare in taluni Stati. Inoltre, dato che negli Stati membri l'introduzione dell'I.V.A. ha richiesto un difficile lavoro d'informazione ed un arduo processo di adattamento e considerato che tale informazione e tale adattamento non sono stati ancora completamente realizzati in quegli Stati membri che hanno introdotto solo recentemente l'I.V.A. e che in particolare le piccole e medie imprese si sono abituate con grande difficoltà al nuovo regime, il Comitato ritiene necessario fissare un termine che consenta alle imprese di riprendere fiato.

#### Articolo 4

Il problema se si debbano o no includere i terreni fabbricabili nel campo d'applicazione dell'I.V.A. ha dato luogo a lunghissime discussioni nell'ambito del Comitato. Entrambi i regimi sono in vigore negli Stati membri ed ognuno sembra soddisfatto della propria soluzione per i motivi riportati nella relazione. Una soluzione potrebbe consistere nel lasciare agli Stati la libertà di scelta. Ma tale soluzione finirebbe col creare delle disparità tra gli Stati membri in materia di imposta comunitaria destinata ad assicurare le risorse della Comunità, dato che verrebbe a mancare un'armonizzazione in ordine ad un importante elemento della base imponibile. Qualora venisse ammessa tale libertà, gli Stati che escludessero dall'I.V.A. i terreni fabbricabili dovrebbero ristabilire in modo fittizio la base imponibile per il prelievo comunitario.

L'art. 4 consente ad ogni Stato di « considerare come un unico soggetto passivo le persone residenti sul proprio territorio nazionale, che sono giuridicamente indipendenti, ma tuttavia vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi ».

Tuttavia, secondo il testo predetto, l'« organschaft » esistente nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania sarebbe mantenuto solo fino alla soppressione delle frontiere fiscali. Il Comitato si chiede quali siano i motivi della limitazione nel tempo di un meccanismo che non è contrario alla neutralità fiscale.

Esso chiede inoltre che per gli Stati membri in cui non vige detta formula la direttiva ammetta la possibilità di ricorrervi secondo regole comuni.

Il Comitato suggerisce che sia ammessa a titolo definitivo e in casi da determinare la nozione di sospensione d'imposta, meccanismo non contrario alla neutralità fiscale.

Il Comitato giudica indispensabile che negli Stati membri siano definite in maniera identica le nozioni di attività svolte da autorità pubbliche (v. ad esempio le osservazioni relative all'articolo 14, punto A, par. 1, lettera k).

#### Articolo 5

L'art. 5 definisce ed elenca ciò che si deve intendere per « cessione di beni ».

1. *Il paragrafo 1* assimila ai beni soggetti all'I.V.A. « le quote di interessi e d'azioni » il cui possesso assicura di « diritto o di fatto » l'attribuzione a titolo di proprietà o di godimento di un immobile o di una frazione di immobile. Il Comitato chiede che tale assimilazione conti solo nei casi, molto rari, in cui è incontestabile la relazione tra la vendita di azioni ed il bene considerato.

2. Il fatto di assimilare il leasing ad una cessione di beni (par. 2, lettera b) viene contestato dal Comitato, il quale chiede che gli Stati membri siano liberi di considerare il leasing come locazione seguita dalla cessione di un bene usato o come un contratto implicante, non appena concluso, una cessione imponibile. Questa seconda soluzione, scelta dalla direttiva, avrà l'effetto di provocare il pagamento dell'I.V.A. fin dalla cessione invece di permetterne lo scaglionamento su tutta la durata del contratto.

Il Comitato si chiede per quale motivo non lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere; poiché l'incidenza delle due formule sull'intera base imponibile armonizzata dovrebbe essere debole, e la parità dovrebbe essere assicurata per un periodo medio.

3. Il fatto di considerare come cessioni i contratti di commissione (paragrafo 2, lettera c) e i lavori eseguiti in base ad un contratto d'opera (*paragrafo 2, lettera d*) estenderà notevolmente la base imponibile soggetta all'I.V.A. nei paesi, come la Francia, dove tali operazioni sono considerate prestazioni di servizi.

L'estensione della base imponibile dovrebbe essere applicata solo dopo che, in via preliminare, sia stato soppresso, conformemente all'art. 18, par. 2, della proposta di direttiva, lo sfasamento di un mese nelle deduzioni, quando esso esiste come in Francia.

#### Articolo 12

L'art. 12 determina la base imponibile.

*Il punto A, paragrafo 1, lettera b)*, introduce la nozione di « valore normale » di un bene o di un servizio ogniqualvolta il prezzo espresso in una somma di denaro non costituisce l'unico corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (autoconsumo di beni e di servizi, scambi, ecc.).

Il Comitato riconosce all'unanimità il carattere teorico, difficile da determinare, del « valore normale » che probabilmente darà lo spunto a litigi, in particolare considerate le difficoltà specifiche inerenti alle cessioni di terreni a proprio uso (art. 5, punto 3).

Non viene tuttavia suggerita alcuna altra soluzione alternativa.

Il Comitato propone che la nozione di « valore normale » non sia applicata in tutte le ipotesi, ad esempio in caso di dazione in pagamento in cui è noto il prezzo convenuto tra gli interessati.

*Il punto A, paragrafo 3*, enumera le somme escluse dalla base imponibile.

Il Comitato si chiede se non sarebbe possibile escludere dalla base imponibile le somme dovute a titolo di penale per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del venditore e di colui che ha passato l'ordinativo.

Il Comitato propone che siano escluse altresì dalla base imponibile le somme restituite tra le mani dei giocatori dalle macchine automatiche.

*Il punto C, paragrafo 1*, lascia agli Stati membri il compito di fissare il regime d'imposizione degli affari annullati o non pagati. Si può criticare tale disposizione in quanto taluni paesi, come la Francia, hanno adottato provvedimenti a mente dei quali in definitiva gli affari non pagati vengono in parte assoggettati all'imposta. L'importanza di questo tipo di operazioni, soprattutto in periodo di recessione, avrebbe giustificato una disposizione comunitaria a cui gli Stati membri dovrebbe conformarsi e che sarebbe compatibile con il principio di neutralità che è alla base dell'I.V.A.

#### Articolo 13

L'art. 13 illustra i principi applicabili in materia di aliquota e riprende essenzialmente le disposizioni dell'art. 9 della seconda direttiva.

#### 1. La riduzione del numero delle aliquote

Al riguardo viene espresso il rammarico che, pur rinviando ad un secondo tempo l'uniformazione delle aliquote e pur consentendo di far variare il loro importo, non si sia cercato di ridurre il numero vietando, ad esempio, di crearne delle nuove a decorrere dal 1° agosto 1973.

Va tuttavia osservato che uno Stato membro, la Danimarca, ha un'unica aliquota, mentre secondo la direttiva esso potrebbe averne 2 o 3. Non si dovrebbe vietargli di crearne delle nuove, il che sarebbe contrario ad una politica di armonizzazione.

Il Comitato prende nota del fatto che la Commissione sta elaborando delle proposte relative al numero delle aliquote da fissare.

2. L'art 13, par. 3, prevede che ogni aliquota ridotta « è fissata in misura tale che l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto risultante dall'applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell'I.V.A. la cui deduzione è autorizzata dall'art. 17 ». Ciò costituisce un mezzo indiretto per respingere a termine l'aliquota nulla.

Il Comitato ritiene che a questo stadio sarebbe prematuro decidere se in futuro debba essere concessa l'aliquota nulla per taluni beni e servizi. Tale decisione dovrebbe essere presa tenendo conto della situazione che si presenterà quando verrà soppressa l'imposizione all'importazione e il rimborso all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri.

Il Comitato si rammarica infine che la direttiva non sia più precisa sulle relazioni che dovrebbero esistere tra aliquota normale ed aliquota ridotta.

#### Articolo 14

L'art. 14 contiene l'elenco delle esenzioni all'interno del paese.

##### 1. Esenzione dei sindacati, delle organizzazioni di categoria, chiese, ecc.

A giudizio del Comitato sarebbe preferibile che fossero esonerati i sindacati e le organizzazioni di categoria, sempreché non effettuino operazioni concorrenziali, ad esempio operazioni commerciali o consulenze

che diano luogo a pagamenti diversi dalla quota generale e variabili a seconda delle proporzioni del servizio reso.

Detta esenzione sarebbe particolarmente opportuna per le quote dei sindacati operai dalle quali sarebbe invece detratto l'ammontare dell'imposta senza che gli aderenti possano dedurla, non essendo essi stessi dei soggetti passivi.

Si fa osservare che i sindacati e le organizzazioni di categoria dovrebbero poter rinunciare all'esenzione optando per l'I.V.A. onde recuperare l'I.V.A. sostenuta a monte (imposte su immobili o su materiale d'ufficio).

Le stesse osservazioni valgono per le chiese e per le istituzioni analoghe, sempreché le loro attività non rientrino nel campo del diritto pubblico e non siano già esonerate a questo titolo.

## 2. Esenzione a favore degli invalidi

Aggiungere la seguente disposizione all'art. 14 relativo alle esenzioni all'interno del paese :

Gli Stati membri esentano le consegne di autovetture importate o acquistate per essere impiegate come mezzo di locomozione personale da soggetti colpiti da un'invalidità permanente del 50 % almeno.

Tale esenzione è applicabile alle condizioni e nei limiti fissati dai singoli Stati membri in attesa che venga adottata una regolamentazione uniforme in conformità della procedura prevista all'art. 31.

Il beneficio dell'esenzione può essere accordato seguendo una procedura di rimborso dell'imposta.

## 3. Esenzione degli affari bancari

L'art. 14, punto B, lettera j) esonera le operazioni di credito.

Al riguardo vengono sostenute due tesi :

- alcuni consiglieri propongono l'imposizione di tutte le operazioni bancarie, comprese le operazioni di credito ;
- altri consiglieri ritengono che sia necessario esentare le operazioni di credito.

Tale sistema ha lo svantaggio, per le banche, di limitare ampiamente le possibilità di deduzione a monte.

D'altra parte, ponendosi nel quadro della proposta di direttiva, tutti i consiglieri reputano che sarebbe opportuno precisare la portata esatta delle nozioni di cui all'art. 14, punto B, e, in particolare, lettere f), h) e j),

Il Comitato è inoltre favorevole alla soppressione delle imposte specifiche sulla cifra d'affari che colpiscono il settore bancario, là dove ancora esistono.

## 4. Altre osservazioni

### *Punto A, par. 1, lettera a)*

Sarebbe necessario non esonerare i servizi di telecomunicazione e le prestazioni connesse effettuate dalle amministrazioni pubbliche.

### *Punto A, par. 1, lettera k)*

Il Comitato si chiede per quale motivo, se i servizi dei teatri, cine-clubs, concerti ed altri spettacoli sono esonerati dall'I.V.A., non c'è esenzione per le stesse attività della radiotelevisione statale ; a rigor di logica soltanto gli incassi derivanti dalla pubblicità radiotelevisiva dovrebbero allora essere tassati. La neutralità fiscale deve comunque essere rispettata sia a livello settoriale sia a quello regionale.

### *Punto B, lettera d) 2*

Il Comitato si chiede perché non permettere a chi dà in locazione dei beni agricoli di optare per l'I.V.A. a condizione che il locatario sia assoggettato.

## *Articolo 16*

Il Comitato chiede alla Commissione di accertare che il paragrafo 10 assicuri l'esenzione delle trasmissioni di « Know-how » e di dati informatici, degli studi di mercato, delle prestazioni di verifica, manutenzione e ispezione nonché di tutti gli altri servizi analoghi.

Per quanto riguarda il punto 12 il Comitato si chiede se sia giustificata un'esenzione tanto globale a vantaggio delle missioni diplomatiche e consolari e delle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dallo Stato membro ospitante, in quanto intacca in modo fondamentale il carattere di imposta generale sul consumo costituita dall'I.V.A.

Per quanto riguarda il par. 13, lettera c), è necessario sopprimere il brano di frase « per via aerea o marittima ». Il testo della lettera c) viene quindi ad essere :

c) di trasporto internazionale di persone, nei limiti di tempo di cui all'art. 28 ».

Il Comitato ritiene inoltre necessario prevedere una sospensione dell'imposta per gli acquisti corrispondenti alle attività svolte da imprese a vocazione principalmente esportatrice.

## *Articolo 17*

L'art. 17 definisce la nascita e la portata del diritto a deduzione.

#### Paragrafo 4

Il Comitato si compiace della disposizione prevista dalla direttiva, secondo la quale ogni Stato membro dovrà rimborsare ad un soggetto passivo stabilito all'estero l'I.V.A. che gli è fatturata per i beni a lui ceduti ed i servizi a lui resi sul territorio in questione.

Alcuni consiglieri suggeriscono tuttavia che la domanda possa essere presentata a partire da un credito di 50 u.c. e non di 100.

Il Comitato chiede inoltre che la procedura di rimborso venga unificata.

Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sulle conseguenze economiche di una procedura che consisterebbe per un fornitore situato in uno Stato membro, nel fatturare l'I.V.A. di detto Stato ad un cliente situato in un altro Stato membro. In tal caso ci sarebbe cumulo di imposte con tutte le conseguenze che ciò implica, soprattutto per il consumatore dello Stato destinatario.

#### Paragrafo 6

Il Comitato fa osservare che, poiché l'I.V.A. è un'imposta di consumo che colpisce prodotti e servizi allo scopo di evitare le doppie imposizioni, è necessario ammettere la deduzione dell'I.V.A. che ha gravato su tutti gli elementi compresi nel prezzo di costo. Ogni limitazione del diritto a deduzioni è contraria alla neutralità dell'imposta e crea distorsioni nella concorrenza.

A rigor di logica il sistema deduzioni in materia di I.V.A. dovrebbe essere adeguato alle disposizioni applicabili in materia di utili industriali e commerciali. In altre parole dovrebbe dar diritto a deduzioni l'I.V.A. che abbia colpito tutti i beni e i servizi necessari alla gestione ed ammessi in deduzione in materia di utili industriali e commerciali (veicoli professionali, forniture ai servizi sociali, trasporti, alberghi).

Il Comitato ritiene che il regime delle deduzioni vietate porrà dei problemi a causa della sua complessità.

Esso si rammarica inoltre del carattere impreciso delle espressioni «spese suntuarie» e «spese di ricevimento» utilizzate dalla proposta di direttiva e spera che il Comitato dell'imposta sul valore aggiunto le definisca nella misura del possibile con maggiore precisione.

#### Articolo 18

L'art. 18 definisce le modalità per esercitare il diritto a deduzione.

#### Punto 2

Il Comitato approva il principio della deduzione immediata che esclude gli sfasamenti nelle deduzioni che esistono in taluni paesi, ad esempio in Francia.

Il Comitato si rammarica invece che il diritto a deduzione debba essere prescritto al più tardi al 31 dicembre dell'anno successivo a quello del corso del quale avrebbe dovuto essere esercitato il diritto a deduzione e propone che questo termine sia prorogato.

In caso di verifica sarebbe necessario che il diritto a deduzione del contribuente possa essere esercitato durante il medesimo periodo di tempo in cui l'amministrazione fiscale può avvalersi del diritto a maggiorazione.

#### Punto 3

Per quanto riguarda il credito d'imposta, il Comitato considera che i termini per il rimborso dovrebbero essere notevolmente ridotti.

#### Articolo 21

Esso stabilisce quali sono i debitori dell'imposta.

*Nel paragrafo 1, lettera a), il rappresentante di un soggetto passivo non dovrebbe trovarsi sul medesimo piano del soggetto passivo stesso: sarebbe opportuno modificare il testo sostituendo «o dal rappresentante» con «ed eventualmente dal rappresentante».*

#### Articolo 22

Accertamento del debito fiscale ed esigibilità del pagamento dell'imposta.

Il Comitato osserva che ci sono problemi di traduzione per le diverse nozioni che figurano ai paragrafi 1 e 2. Tali nozioni sono chiare in cinque lingue, ma possono dar luogo a confusione nel testo tedesco dove si dovrebbe usare il termine «Festsetzung».

#### Articolo 23

L'art. 23 determina gli obblighi dei soggetti passivi nel regime interno.

*Il paragrafo 3, lettera c), prevede che «la fattura deve essere rilasciata entro i trenta giorni successivi al fatto generatore dell'imposta».*

Tale obbligo di rilasciare una fattura entro un determinato termine, che non esiste nei paesi in cui il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta coincidono, risulta giustamente dal fatto che nella proposta di sesta direttiva questi due elementi sono dissociati.

Il Comitato è d'accordo su quanto segue:

- è normale fissare un termine massimo per il rilascio di una fattura
- ma il periodo dovrebbe essere più lungo.

*Articolo 25*

Di massima il Comitato può accettare il regime speciale delle piccole imprese descritto dall'art. 25, dato che gli Stati membri conservano, nonostante tutto, la possibilità di stabilire regimi speciali adeguati alla situazione delle piccole imprese nel loro territorio.

Il Comitato chiede che vengano ampliati i criteri di cifra d'affari fissati dalla Commissione e ammette che le nuove cifre scelte potrebbero essere adattate periodicamente in funzione dell'evoluzione del costo della vita. L'obiettivo da raggiungere è quello di rendere progressivamente possibile l'inclusione delle piccole e medie imprese nel sistema comune generale dell'I.V.A.

*Articolo 26*

L'art. 26 propone un sistema originale di imposizione dei beni d'occasione che il Comitato approva in quanto evita un cumulo di imposte sui beni d'occasione che ancora esiste in numerosi Paesi.

*Articolo 27*

In linea di principio il Comitato approva le proposte della Commissione il cui scopo consiste nel favorire l'inserimento progressivo di tutto il settore agricolo nel regime di diritto come dell'I.V.A.

Tuttavia si deve tener conto delle situazioni esistenti nei vari Stati membri e delle difficoltà specifiche del settore agricolo che possono essere risolte soltanto nell'arco di un lungo periodo. È pertanto necessario mantenere la possibilità d'opzione, poiché l'eventuale passaggio dal regime forfettario all'imposizione può avvenire solo in modo graduale nel quadro dei progressi delle politiche comuni negli altri settori ed, in particolare, alla realizzazione dell'unione economica e monetaria.

L'imposizione forfettaria deve essere neutra. Essa non può quindi comportare, in generale, né vantaggi né svantaggi per i produttori agricoli.

Esso chiede inoltre che la Commissione modifichi il testo relativo al par. 12, lettera a), primo e secondo trattino, per evitare il pericolo di distorsioni a danno delle imprese industriali trasformatrici di prodotti agricoli, soggette al regime originario di imposta, di fronte ai produttori agricoli che, pure praticando un'attività di trasformazione, sarebbero sottoposti al regime forfettario.

*Articolo 28, paragrafo 1*

Nel secondo comma va soppresso il brano di frase « per via marittima od aerea ». Il testo di tale comma sarà quindi :

« La Commissione presenterà al Consiglio, in tempo utile, proposte concernenti il regime fiscale dei trasporti internazionali di persone, che sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1977 ».

*Articolo 29, 30 e 31*

Comitato dell'imposta sul valore aggiunto.

*Articolo 29*

Il Comitato è stato assicurato che le decisioni del Comitato dell'imposta sul valore aggiunto verranno prese soltanto previa consultazione dei settori economici e sociali interessati. Solo a tale condizione il Comitato approva l'istituzione, la composizione e le competenze del Comitato in parola.

**CONCLUSIONE**

Il Comitato riconosce la necessità di predisporre le regole per una base imponibile comunitaria, passo necessario per una nuova tappa verso l'armonizzazione del regime comunitario dell'I.V.A.

Il Comitato ammette inoltre la necessità di tale provvedimento se si vuole assicurare, mediante un prelievo fiscale su una base imponibile armonizzata, una ripartizione neutra ed equilibrata a beneficio del bilancio comunitario.

Sia nel parere che nella relazione allegata, il Comitato constata che, se è stato realizzato uno sforzo notevole nel senso di tale neutralità, le disposizioni non sono ancora perfette e dovrebbero quindi venir perfezionate in tal senso.

Il Comitato riconosce che il Comitato dell'imposta sul valore aggiunto può costituire un mezzo d'azione favorevole nella prospettiva auspicata.

Il Comitato insiste sulla necessità che la direttiva sia adottata e posta in vigore globalmente onde evitare che al livello degli Stati membri e tenuto conto delle legislazioni esistenti vengano a crearsi considerevoli distorsioni in seguito all'applicazione di talune disposizioni e non di tutte quelle che ne sono la logica conseguenza.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1974.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Alfons LAPPAS